



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1769 DEL 06/12/2010

OGGETTO: DDL "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle Comunità Montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative". Preadozione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 20/12/2010.

Il funzionario:

LA GIUNTA REGIONALE

Riferisce l'Assessore Tomassoni

Il quadro normativo nazionale, ancora in veloce evoluzione, delinea un sistema delle autonomie del quale sono protagonisti, oltre alla Regione e alle Province, i Comuni e le loro forme associative. Non solo la c.d. "Manovra d'estate", ma anche il disegno di legge c.d. "Calderoli" sembrano voler sottolineare l'efficacia del ruolo che le forme associative obbligatorie e/o volontarie delle amministrazioni di prossimità, in relazione alla natura e alla titolarità delle funzioni, potranno assumere nella nuova geografia istituzionale che va delineandosi. Una organizzazione endoregionale, come quella riformata nel disegno di legge che segue, consentirà di riportare le funzioni di governo e di gestione amministrativa nelle competenze dei livelli istituzionali elettivi.

Obiettivo primario del disegno di legge è, infatti, quello di realizzare il riordino delle funzioni oggi esercitate dalle Comunità montane, stabilendone la soppressione e trasferendo le competenze aventi natura istituzionale-amministrativa in capo alle unioni di comuni, i cui ambiti sono stabiliti, nel numero e nell'estensione, in un programma di riordino territoriale. Le altre attività svolte dalle comunità montane, di natura prettamente tecnico-operativa, costituiranno oggetto delle competenze dell'istituenda agenzia forestale regionale, alla quale potranno conferire compiti di identica natura anche altri enti e organismi che operano nel settore agricolo-forestale. Con l'agenzia forestale infatti si intende realizzare un "braccio operativo", non avente carattere strumentale della Regione, nel quale transiteranno tutte le competenze e le conoscenze tecniche in materia agricolo-forestale.

Un particolare aspetto è poi costituito dalla modifica delle competenze degli ATI previsti dalla legge regionale n. 23/2007.

Nel disegno di legge che segue tali Organismi subiranno una progressiva "soppressione": con l'entrata in vigore della legge le competenze loro attribuite in materia di turismo e integrazione socio-sanitaria saranno immediatamente conferite alle unioni di comuni. Decorso un anno dalla effettiva operatività di queste ultime, gli ATI saranno definitivamente soppressi per effetto di una emananda ulteriore legge regionale di riordino nella quale saranno conferite e disciplinate le residue competenze degli ATI in materia di sanità, rifiuti e ciclo idrico integrato. Si tratta dunque di un riordino "in progress", per la complessità e la delicatezza degli aspetti istituzionali, giuridici, sociali che la materia inevitabilmente coinvolge. È importante, in ogni caso, sottolineare che la "semplificazione istituzionale", che costituisce parte rilevante del programma politico della Presidente, viene qui attuata anche mediante la soppressione dell'A.R.U.S.I.A., trasferendone le relative funzioni in capo alla Regione.

L'attuazione delle disposizioni concernenti la soppressione delle comunità montane e dell'A.R.U.S.I.A. è affidata a commissari liquidatori individuati ad hoc, che possono coincidere con gli attuali presidenti in carica, i quali devono completare il loro lavoro entro un termine ben preciso (rispettivamente dodici mesi e sei mesi).

La legge di riordino che segue interviene, dunque, modificando le specifiche norme regionali che riguardano la materia dell'agricoltura e foreste, al fine di delineare i presupposti e le premesse per una effettiva e prossima "semplificazione normativa".

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "DDL - Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle comunità montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative. - Preaadozione";

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata da Assessore Franco Tomassoni avente ad oggetto: "DDL - Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle comunità montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative. - Preaadozione";

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione, anche al fine di avviare un percorso di confronto con tutti i soggetti interessati e coinvolti. Sulla base degli esiti di tale percorso sarà definito il testo finale dell'articolato, ivi compresa la norma finanziaria;



Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi per le vie brevi dalle Direzioni Risorse umane, finanziarie e strumentali e Agricoltura e foreste;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "DDL - Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle comunità montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative. - Preadozione" e la relazione che lo accompagna;
2. di indicare l'Assessore Fernanda Cecchini e l'Assessore Franco Tomassoni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Disegno di legge: "DDL - Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle comunità montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative. - Preadozione".

INDICE

TITOLO I: MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, N. 23

"Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - unione europea e relazioni internazionali - innovazione e semplificazione"

Art. 1 - (Modificazioni dell'art. 23 della l.r. 23/2007) (Unione di comuni)

Art. 2 - (Modificazioni dell'art. 26 della l.r. 23/2007)

TITOLO II: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003 N. 18

"Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale"

Art. 3 - (Modificazioni dell'art. 1 della l.r. 18/2003)
(Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali.)

Art. 4 - (Modificazioni dell'art. 2 della l.r. 18/2003)
(Programma di riordino territoriale)

Art. 5 - (Modificazioni dell'art. 3 della l.r. 18/2003)
(Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma)

Art. 6 - (Modificazioni del Capo I e dell'art. 7 della l.r. 18/2003)
(Definizione delle zone omogenee)

Art. 7 - (Modificazioni dell'art. 7 bis della l.r. 18/2003)
(Funzioni dell'unione di comuni)

Art. 8 - (Modificazioni dell'art. 8 della l.r. 18/2003)
(Statuto e organi dell'unione di comuni)

Art. 9 - (Modificazioni dell'art. 9 della l.r. 18/2003)
(Autonomia statutaria e contenuto)

Art. 10 - (Modificazioni dell'art. 10 della l.r. 18/2003)
(Adozione nuovi Statuti)

Art. 11 - (Modificazioni dell'art. 10 bis della l.r. 18/2003)
(Gestione finanziaria delle unioni)

Art. 12 - (Modificazioni dell'art. 16 della l.r. 18/2003)
(Indennità)

Art. 13 - (Modificazioni dell'art. 18 della l.r. 18/2003)
(Finanziamento delle attività)

Art. 14 - (Modificazioni dell'art. 18 bis della l.r. 18/2003)
(Vigilanza e controllo)

Art. 15 - (Modificazioni dell'art. 19 della l.r. 18/2003)
(Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti)

Art. 16 - (Modificazioni dell'art. 27 della l.r. 18/2003)
(Destinatari degli incentivi)

Art. 17 - (Modificazioni dell'art. 29 della l.r. 18/2003)
(Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative)

Art. 18 - (Modificazioni dell'art. 31 della l.r. 18/2003)

Art. 19 - (Modificazioni dell'art. 34 della l.r. 18/2003)

Art. 20 - (Modificazioni dell'art. 35 della l.r. 18/2003)
(Primo programma di riordino territoriale)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**TITOLO III: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE**

- Art. 21 - *(Finalità)*
- Art. 22 - *(Funzioni e compiti)*
- Art. 23 - *(Autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia)*
- Art. 24 - *(Organi dell'Agenzia)*
- Art. 25 - *(Amministratore unico)*
- Art. 26 - *(Compiti dell'Amministratore unico)*
- Art. 27 - *(Collegio dei revisori dei conti)*
- Art. 28 - *(Risorse umane)*
- Art. 29 - *(Risorse strumentali)*
- Art. 30 - *(Risorse finanziarie)*
- Art. 31 - *(Disposizioni in materia di esecuzione di lavori e di opere)*

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28**"Testo unico regionale per le foreste"**

- Art. 32 - *(Disposizioni per le zone montane)*
- Art. 33 - *(Modificazioni all'art. 3 della l.r. 28/2001)*
(Funzioni e compiti in materia forestale)
- Art. 34 - *(Modificazioni all'art. 18 della l.r. 28/2001)*
- Art. 35 - *(Modificazioni all'art. 20 della l.r. 28/2001)*
- Art. 36 - *(Modificazioni all'art. 22 della l.r. 28/2001)*
- Art. 37 - *(Modificazioni all'art. 23 della l.r. 28/2001)*
(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)
- Art. 38 - *(Modificazioni all'art. 27 della l.r. 28/2001)*
- Art. 39 - *(Modificazioni all'art. 29 della l.r. 28/2001)*
(Programmi degli interventi)
- Art. 40 - *(Modificazioni all'art. 30 della l.r. 28/2001)*
(Progetti speciali)
- Art. 41 - *(Modificazioni all'art. 31 della l.r. 28/2001)*
- Art. 42 - *(Modificazioni all'art. 32 della l.r. 28/2001)*
- Art. 43 - *(Modificazioni all'art. 41 della l.r. 28/2001)* Norma finanziaria
- Art. 44 - *(Modificazioni all'art. 45 della l.r. 28/2001)* Norma finanziaria

TITOLO V: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30
"Norme in materia di bonifica"

- Art. 45 - *(Modificazioni all'art. 3 della l.r. 30/2004)*
- Art. 46 - *(Modificazioni all'art. 4 della l.r. 30/2004)*
- Art. 47 - *(Modificazioni all'art. 6 della l.r. 30/2004)*
- Art. 48 - *(Modificazioni all'art. 8 della l.r. 30/2004)*
- Art. 49 - *(Modificazioni all'art. 9 della l.r. 30/2004)*
- Art. 50 - *(Modificazioni all'art. 10 della l.r. 30/2004)*
- Art. 51 - *(Modificazioni all'art. 12 della l.r. 30/2004)*
- Art. 52 - *(Modificazioni all'art. 14 della l.r. 30/2004)*
- Art. 53 - *(Modificazioni all'art. 15 della l.r. 30/2004)*
- Art. 54 - *(Modificazioni all'art. 19 della l.r. 30/2004)*
- Art. 55 - *(Modificazioni all'art. 22 della l.r. 30/2004)*
- Art. 56 - *(Modificazioni all'art. 24 della l.r. 30/2004)*
- Art. 57 - *(Modificazioni all'art. 27 della l.r. 30/2004)*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TITOLO VI: MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2000, N. 12 "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati", DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1994, N. 6 "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi", E DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9 "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142."

Art. 58 - *(Modificazione alla l.r. 12/2000)*

Art. 59 - *(Modificazione alla l.r. 6/1994)*

Art. 60 - *(Modificazione alla l.r. 9/1995)*

TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - *(Soppressione degli ATI)*

Capo I: disposizioni relative alle comunità montane, all'agenzia forestale regionale e alle unioni di comuni

Art. 62 - *(Soppressione delle Comunità Montane)*

Art. 63 - *(Liquidazione delle Comunità Montane)*

Art. 64 - *(Impiegati dell'Agenzia forestale regionale)*

Art. 65 - *(Operai dell'Agenzia forestale regionale)*

Art. 66 - *(Disposizioni per il personale dell'Agenzia forestale regionale)*

Art. 67 - *(Risorse umane delle unioni dei comuni)*

Art. 68 - *(Competenze dei consorzi di bonifica)*

Capo II: disposizioni relative all'A.R.U.S.I.A.

Art. 69 - *(Soppressione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura)*

Art. 70 - *(Liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.)*

Capo IV: ABROGAZIONI

Art. 71 - *(Abrogazioni)*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**RELAZIONE**

DISEGNO DI LEGGE "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle Comunità montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative."

Il quadro normativo nazionale, ancora in veloce evoluzione, delinea un sistema delle autonomie del quale sono protagonisti, oltre alla Regione e alle Province, i Comuni e le loro forme associative. Non solo la c.d. "Manovra d'estate", ma anche il disegno di legge c.d. "Calderoli" sembrano voler sottolineare l'efficacia del ruolo che le forme associative obbligatorie e/o volontarie delle amministrazioni di prossimità, in relazione alla natura e alla titolarità delle funzioni, potranno assumere nella nuova geografia istituzionale che va delineandosi. Una organizzazione endoregionale, come quella riformata nel disegno di legge che segue, consentirà di riportare le funzioni di governo e di gestione amministrativa nelle competenze dei livelli istituzionali elettivi.

Obiettivo primario del disegno di legge è, infatti, quello di realizzare il riordino delle funzioni oggi esercitate dalle Comunità montane, stabilendone la soppressione e trasferendo le competenze aventi natura istituzionale-amministrativa in capo alle unioni di comuni, i cui ambiti sono stabiliti, nel numero e nell'estensione, in un programma di riordino territoriale. Le altre attività svolte dalle comunità montane, di natura prettamente tecnico-operativa, costituiranno oggetto delle competenze dell'istituenda agenzia forestale regionale, alla quale potranno conferire compiti di identica natura anche altri enti e organismi che operano nel settore agricolo-forestale. Con l'agenzia forestale infatti si intende realizzare un "braccio operativo", non avente carattere strumentale della Regione, nel quale transiteranno tutte le competenze e le conoscenze tecniche in materia agricolo-forestale.

Un particolare aspetto è poi costituito dalla modifica delle competenze degli ATI previsti dalla legge regionale n. 23/2007.

Nel disegno di legge che segue tali Organismi subiranno una progressiva "soppressione": con l'entrata in vigore della legge le competenze loro attribuite in materia di turismo e integrazione socio-sanitaria saranno immediatamente conferite alle unioni di comuni. Decorso un anno dalla effettiva operatività di queste ultime, gli ATI saranno definitivamente soppressi per effetto di una emananda ulteriore legge regionale di riordino nella quale saranno conferite e disciplinate le residue competenze degli ATI in materia di sanità, rifiuti e ciclo idrico integrato. Si tratta dunque di un riordino "in progress", per la complessità e la delicatezza degli aspetti istituzionali, giuridici, sociali che la materia inevitabilmente coinvolge. È importante, in ogni caso, sottolineare che la "semplificazione istituzionale", che costituisce parte rilevante del programma politico della Presidente, viene qui attuata anche mediante la soppressione dell'A.R.U.S.I.A., trasferendone le relative funzioni in capo alla Regione.

L'attuazione delle disposizioni concernenti la soppressione delle comunità montane e dell'A.R.U.S.I.A. è affidata a commissari liquidatori individuati ad hoc, che possono coincidere con gli attuali presidenti in carica, i quali devono completare il loro lavoro entro un termine ben preciso (rispettivamente dodici mesi e sei mesi).

La legge di riordino che segue interviene, dunque, modificando le specifiche norme regionali che riguardano la materia dell'agricoltura e foreste, al fine di delineare i presupposti e le premesse per una effettiva e prossima "semplificazione normativa".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il testo normativo è articolato in sette titoli:

- Il **Titolo I**: "MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, N. 23

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - unione europea e relazioni internazionali - innovazione e semplificazione", introduce modifiche agli artt. 23 e 26 della l.r. 23/2007:

- viene disciplinata l'unione di comuni, in armonia con quanto stabilito dal D.L. n. 78/2010 e dal DDL cd. "Calderoli" (art. 1). Dall'entrata in vigore della presente legge, sono conferite alle Unioni le competenze già degli A.T.I. in materia di integrazione socio-sanitaria e di turismo (art. 61).

- Il **Titolo II**: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003 N. 18

Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale", disciplina l'esercizio associato delle funzioni, anche prevedendo incentivi e definendo gli ambiti territoriali omogenei (artt. 3 e seguenti). All'art. 7 sono stabilite le funzioni delle unioni; all'art. 8 sono previsti gli organi dell'unione, rinviando agli atti regolamentari interni la disciplina del loro funzionamento e dell'organizzazione. Gli artt. 9 e 10 trattano dello statuto dell'unione. Seguono, agli artt. 11, 12, 13 e 15, le disposizioni di natura economico-finanziaria; gli artt. 16 e 17 disciplinano la concessione di incentivi. L'art. 14 tratta della vigilanza e controllo da parte Regione, la quale valuta anche il mantenimento dell'equilibrio finanziario. Nella stessa norma è sancito il divieto di procedere ad assunzioni e la nullità degli atti in violazione.

-Il **Titolo III**: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE tratta dell'istituzione e funzionamento dell'Agenzia forestale regionale, la cui esistenza si fonda sulla condivisione della finalità di pubblico interesse, che ne costituisce la *mission*. Tale soggetto giuridico è dotato di personalità e di piena autonomia, rimanendo in capo alla Regione, in quanto soggetto delegante, il potere di indirizzo e vigilanza (artt. 21, 23, 28, 29 e 31).

I compiti affidati all'Agenzia (art. 22), già svolti dalle comunità montane, e che ne costituiscono la componente principale (comma 1), sono sostanzialmente di natura tecnico-operativa e si sostanziano nella gestione e qualificazione (intesa come miglioramento/valorizzazione) dei sistemi agricoli e forestali, nonché nella tutela tecnica ed economica dei boschi (verifica dei capitolati tecnici per la vendita in piedi dei boschi di proprietà pubblica, della predisposizione del relativo verbale di assegno alla ditta aggiudicatrice, del collaudo finale del taglio e della verifica della congruità dell'importo fissato a base d'asta per la stessa vendita in piedi).

E' inoltre prevista la possibilità per tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, di avvalersi dell'Agenzia, previo accordo o protocollo di intesa di durata almeno triennale, per lo svolgimento di qualsiasi attività finalizzata alla "ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico", (comma 2) nonché "la gestione di funzioni, servizi ed attività, omogenee ed analoghe a quelle proprie della stessa Agenzia" (comma 3). Va segnalato inoltre che l'art. 31 consente all'Agenzia di eseguire in amministrazione diretta "lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze" avendo come soglia il limite *speciale* di € 300.000,00.

In quanto organismo particolarmente agile, gli organi di amministrazione (artt. 24, 25, 26 e 27) si limitano ad una sola figura, l'amministratore unico, oltre al collegio dei revisori dei conti.

-Il **Titolo IV**: DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28

"Testo unico regionale per le foreste",

-il **Titolo V**: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30

"Norme in materia di bonifica",

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- il **Titolo VI: MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2000, N. 12** "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati", DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1994, N. 6 "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartuffi", E DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9 "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142."

contengono modifiche e integrazioni alle norme ivi indicate di mero adeguamento.

- il **Titolo VII: "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI"** è articolato in Capi.

Anzitutto, prima dei Capi del presente Titolo, l'art. 61 (*Soppressione degli AT*) disciplina la progressiva soppressione degli A.T.I., prevedendo che nei diciotto mesi successivi all'approvazione del programma di riordino territoriale, previsto dagli artt. 2 e ss. L.r. n. 18/2003, la Regione procede, con propria legge, all'ulteriore riordino delle funzioni degli A.T.I., non conferite alle Unioni ai sensi del comma 1. Con l'entrata in vigore di tale legge, quindi, gli A.T.I. sono definitivamente soppressi (comma 3).

Il Capo II: "disposizioni relative alle comunità montane, all'agenzia forestale regionale e alle unioni di comuni" dispone lo scioglimento con DPGR delle comunità montane e la contestuale nomina di commissari liquidatori che, sostituendo gli organi di amministrazione, provvedono ad esercitarne le funzioni anche con riferimento al personale. Va evidenziato che le comunità montane, sebbene soppresse, continuano ad operare fino alla costituzione delle unioni di comuni, per le attività a quest'ultime affidate, e fino all'approvazione dell'atto di organizzazione dell'Agenzia, limitatamente ai compiti a questa assegnati. I commissari possono esercitare tutte le attività ordinarie di competenza della comunità montane, nonché gli atti indifferibili ed urgenti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica della Giunta regionale. Le loro funzioni cessano con l'approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione. E' importante sottolineare che, qualora il commissario non riesca, nei dodici mesi successivi alla sua nomina, a estinguere tutti i rapporti giuridici della disciolta comunità montana, questi "sono trasferiti in capo ai comuni che costituiscono l'unione e all'Agenzia regionale, in ragione delle causali e delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano in carico al comune che ha concorso a determinarle, in quanto componente della disciolta comunità montana" (art. 63).


Gli artt. 64 e ss. Disciplinano l'avvalimento ed il trasferimento del personale dipendente delle comunità montane attribuendo al commissario anche il potere di incentivare l'esodo, la mobilità ed altri istituti contrattuali. L'art. 68 tratta dei consorzi di bonifica e stabilisce che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni regionali esercitate dai consorzi di bonifica sono conferite all'Agenzia.

Il Capo III: Disposizioni relative all'A.R.U.S.I.A.: disciplina la soppressione dell'A.R.U.S.I.A. e la fase della sua liquidazione, la cui durata non può superare i sei mesi.

Il Capo IV: ABROGAZIONI, elenca le leggi e le disposizioni oggetto di abrogazione esplicita, conseguente alle modifiche apportate dal presente disegno di legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "DDL Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle Comunità montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative."



TITOLO I: MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, N. 23

Art. 1

(Modificazioni dell'art. 23 della l.r. 23/2007)

1. L'art. 23 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23 - Unione di comuni

1. *Le unioni di Comuni sono costituite tra Comuni, anche appartenenti a Province diverse, per l'esercizio associato delle funzioni comunali e di quelle conferite.*

2. *La legge regionale stabilisce:*

- a) *il numero massimo dei territori ottimali;*
- b) *le competenze attribuite direttamente dalla Regione alle unioni di comuni;*
- c) *le disposizioni in ordine all'esercizio associato delle funzioni comunali e le relative forme di incentivazione;*
- d) *le forme di collaborazione delle unioni di comuni con i Comuni limitrofi, con popolazione superiore a 100.000 abitanti.*

3. *La definizione dei territori ottimali avviene nell'ambito del procedimento per l'approvazione del Programma di riordino territoriale, previsto dalla L.R. n. 18/2003."*

Art. 2

(Modificazioni dell'art. 26 della l.r. 23/2007)

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 le parole "Comunità montane" sono sostituite da "unione di comuni".


2. Il comma 3 dell'art. 26 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

"3. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate sono stanziare in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base all'effettivo esercizio delle funzioni medesime e a parametri oggettivi, con vincolo di destinazione."

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>TITOLO II: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003 N. 18</p>	
<p>Art. 3 <i>(Modificazioni dell'art. 1 della l.r. 18/2003)</i> 1. L'art. 1 della legge 24 settembre 2003 n. 18 è sostituito dal seguente: "Art. 1 <i>Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali.</i> 1. La Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine la Regione eroga incentivi e assicura supporto tecnico e logistico per l'attivazione e il funzionamento delle forme associative. 2. La Regione promuove prioritariamente la costituzione di unioni di comuni per la gestione in forma associata delle funzioni stesse nonché sostiene la fusione dei comuni. 3. Nell'ipotesi di Comuni costituiti in associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni, con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa, diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma stessa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune, sede istituzionale dell'associazione, con vincolo di destinazione alle gestioni associate. 4. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni, ed in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l'esercizio delle funzioni ad essi conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione nonché di quelle attribuite dalla legge, individua la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio delle stesse e stabilisce le condizioni e termini per la costituzione della forma associativa concordandoli con i comuni nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali."</p>	
<p>Art. 4 <i>(Modificazioni dell'art. 2 della l.r. 18/2003)</i> 1. L'art. 2 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - <i>Programma di riordino territoriale.</i> 1. Il Programma di riordino territoriale approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità dell'articolo 3: a) <i>effettua la ricognizione delle fusioni, delle unioni di comuni e delle associazioni</i></p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



intercomunali;
 b) definisce la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 1;
 c) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari di cui al Titolo II, Capo III della presente legge a sostegno delle fusioni, delle unioni di comuni e delle associazioni intercomunali."

Art. 5

(Modificazioni dell'art. 3 della l.r. 18/2003)

1. L'art. 3 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma.

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, gli indirizzi generali per la formulazione del programma di riordino territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 e definisce le procedure di concertazione di cui al comma 5.

2. I comuni, ed in ogni caso quelli con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta regionale relativa alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1, in coerenza con gli stessi, indicano, con atto deliberativo adottato dall'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare tra le seguenti:

a) unione di comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000;

b) associazione intercomunale.

3. L'indicazione dell'unione di comuni o dell'associazione intercomunale presuppone, qualora non già costituite, la conforme deliberazione di tutti i comuni interessati.


4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva.

5. Il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 2, è approvato con deliberazione della Giunta regionale dopo aver esperito la concertazione con i comuni interessati nelle forme individuate nell'atto di cui al comma 1. Sullo schema di atto deliberativo è acquisita l'intesa del Consiglio delle autonomie locali.


6. La delibera che approva il programma di riordino territoriale è trasmessa al Consiglio regionale.

7. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con cadenza almeno triennale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p><i>secondo i principi e le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati.</i></p> <p><i>8. La Giunta presenta al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del programma di riordino territoriale."</i></p>	
<p>Art. 6 <i>(Modificazioni del Capo I e dell'art. 7 della l.r. 18/2003)</i></p> <p>1. La rubrica del Titolo II Capo I della l.r. 18/2003 è sostituita dalla seguente: "Capo I - Unione di comuni".</p> <p>2. L'art. 7 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Definizione delle zone omogenee.</p> <p>1. La Regione individua nel numero di ... i territori ottimali di cui all'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche con la legge 30 luglio 2010, n. 122, territori da definirsi sulla base del programma di riordino previsto dall'articolo 3."</p>	
<p>Art. 7 <i>(Modificazioni dell'art. 7 bis della l.r. 18/2003)</i></p> <p>1. L'art. 7 bis della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 7-bis - Funzioni dell'unione di comuni.</p> <p>1. L'unione di comuni promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. L'unione concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e montano.</p> <p>2. Sono attribuite all'unione le funzioni riportate nell'allegato A.</p> <p>3. I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, esercitano le funzioni di cui al comma 2, anche avvalendosi dell'unione limitrofa, individuata sulla base dell'omogeneità geografica e socio-economica, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.</p> <p>4. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle unioni si applica quanto previsto dall'articolo 15 della l.r. n. 23/2007.</p> <p>5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato A gli atti di indirizzo di cui all'articolo 15 della l.r. n. 23/2007, definiscono i termini e le modalità di</p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p><i>esercizio delle funzioni medesime, il cui non rispetto determina l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della medesima l.r. n. 23/2007.</i></p> <p><i>6. Per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, le unioni non possono esigere compensi per oneri istruttori in alcuna fase del procedimento amministrativo."</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p><i>(Modificazioni dell'art. 8 della l.r. 18/2003)</i></p> <p><i>1. L'art. 8 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>"Art. 8 - Statuto e organi dell'unione di comuni.</i></p> <p><i>1. I comuni, d'intesa tra loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione nel rispetto delle condizioni e del termine concordato ai sensi dell'art. 1, comma 3."</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p><i>(Modificazioni dell'art. 9 della l.r. 18/2003)</i></p> <p><i>1. L'art. 9 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>"Art. 9 - Autonomia statutaria e contenuto.</i></p> <p><i>1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.</i></p> <p><i>2. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.</i></p> <p><i>3. Sono organi dell'unione il presidente e l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni che partecipano all'unione.</i></p> <p><i>4. Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.</i></p> <p><i>5. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione.</i></p> <p><i>6. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina del funzionamento degli organi, della propria organizzazione, per lo svolgimento delle</i></p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 7. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano ad usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso ad incentivi, semplificazioni, agevolazioni, finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono.”</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Modificazioni dell'art. 10 della l.r. 18/2003) 1. L'art. 10 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 10 - Adozione dello Statuto. 1. Le unioni adottano il proprio Statuto entro centottanta giorni dalla data di adozione del programma di riordino territoriale. 2. Nel caso di mancata adozione dello Statuto nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 16 della l.r. n. 23/2007.”</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Modificazioni dell'art. 10 bis della l.r. 18/2003) 1. L'art. 10 bis della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 10-bis - Gestione finanziaria delle unioni. 1. Le unioni applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni in materia di contabilità . 2. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.”</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Modificazioni dell'art. 16 della l.r. 18/2003) 1. L'art. 16 della l.r. 18/2003, come modificato dall'art. 3 della l.r. 12 giugno 2008, n. 10, è sostituito dal seguente: “Art. 16 - Indennità. 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche con la legge 30 luglio 2010, n. 122, agli amministratori di unioni di comuni o di altre forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”</p>	


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p style="text-align: center;">Art. 13 (Modificazioni dell'art. 18 della l.r. 18/2003)</p> <p>1. L'art. 18 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 18 - Finanziamento delle attività. 1. La Regione concorre al finanziamento delle unioni di comuni con: a) il finanziamento delle funzioni conferite; b) le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione europea e da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline specifiche; c) il finanziamento di interventi previsti in altre disposizioni regionali specifiche; d) il riparto di assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle unioni di comuni."</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14 (Modificazioni dell'art. 18 bis della l.r. 18/2003)</p> <p>1. L'art. 18 bis della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 18-bis - Vigilanza e controllo. 1. La Regione svolge attività di controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali assegnate con la presente legge alle unioni di comuni, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario e del concorso al finanziamento di cui all'articolo 18. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.7 bis, comma 2, è fatto divieto alle unioni di comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. 3. Gli atti eventualmente posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 2 sono nulli."</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15 (Modificazioni dell'art. 19 della l.r. 18/2003)</p> <p>1. L'art. 19 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 19 - Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti. 1. Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle unione di comuni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) è ripartito dalla Giunta regionale, prevedendo una quota in parti uguali e la restante quota sulla base del territorio montano e della popolazione residente</p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>nelle zone montane. 2. Alla ripartizione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni, l'amministrazione regionale provvede in un'unica soluzione. "</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16 (Modificazioni dell'art. 27 della l.r. 18/2003) 1. L'art. 27 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 27 - Destinatari degli incentivi. 1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra i comuni, destinando contributi finanziari e fornendo sostegno tecnico e logistico anche mediante la messa a disposizione di personale e patrimonio alle unioni di comuni, alle associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione."</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17 (Modificazioni dell'art. 29 della l.r. 18/2003) 1. L'art. 29 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 29 - Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative. 1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltreché della popolazione interessata. 2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali, da erogarsi all'atto della costituzione di unioni di comuni e di associazioni intercomunali ovvero in sede di prima attuazione della presente legge per quelle unioni, associazioni, che all'entrata in vigore della presente legge siano già state costituite e/o gestiscono in forma associata funzioni e/o servizi. 3. Nella determinazione dell'importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni dei comuni. 4. È prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in ragione del numero degli stessi e avuto riguardo in particolare alla gestione associata dei servizi educativi-scolastici e socio-sanitari quando in essa è preminente lo scopo di favorire la permanenza di tali servizi nei</p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI




comuni di minore dimensione demografica.
 5. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata dalla totalità dei comuni costituenti l'unione o l'associazione.
 7. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi.
 8. Il programma può prevedere l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalla unione di comuni.
 9. La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione."

Art. 18
 (Modificazioni dell'art. 31 della l.r. 18/2003)
 1. All'art. 31 della l.r. 18/2003 le parole "... alle Comunità montane,..." sono sostituito da "...e..."

Art. 19
 (Modificazioni dell'art. 34 della l.r. 18/2003)
 1. All'art. 34 della l.r. 18/2003 le parole "...Comunità montane le,..." sono soppresse.


Art. 20
 (Modificazioni dell'art. 35 della l.r. 18/2003)
 1. L'art. 35 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:
 "Art. 35 - Primo programma di riordino territoriale.
 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta per la definizione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, comma 1 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



TITOLO III: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO FORESTALE REGIONALE DELL'AGENZIA	
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. E' istituita l'Agenzia forestale regionale (di seguito denominata Agenzia) con sede in XXXXXXX, per finalità di interesse pubblico condiviso dai diversi enti operanti sul territorio regionale.</p> <p>2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo, attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell'ambiente.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Funzioni e compiti)</i></p> <p>1. Sono affidati all'Agenzia i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento; b) interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse; c) imboschimento e rimboschimento e relative cure colturali; d) esercizio delle funzioni in materia di bonifica, come disciplinate nella l.r. 23 dicembre 2004, n. 30; e) interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco; f) interventi di difesa del suolo, sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie; g) attività vivaistica finalizzata alla conservazione della biodiversità. <p>2. L'Agenzia, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'ente o soggetto interessato, può svolgere, per almeno un triennio, attività nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valorizzazione dell'ambiente, conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico; b) gestione dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici; c) tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio tartuficolo; d) valorizzazione delle biomasse agricole e forestali; e) gestione faunistica; f) razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee; 	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



g) sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;
 h) supporto tecnico ed operativo in materia di protezione civile;
 i) sperimentazione e progetti dimostrativi nelle materie di competenza;
 l) ogni qualsiasi attività per l'ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico.
 3. La Regione, le province, i comuni e altri enti, possono affidare all'Agenzia, mediante convenzione di durata almeno triennale, la gestione di funzioni, servizi e attività omogenee e analoghe a quelle proprie della stessa Agenzia.

Art. 23

(Autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia)


1. L'Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.
2. La gestione finanziaria dell'Agenzia è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
3. Il funzionamento e la contabilità dell'Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato dall'Amministratore unico, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di foreste, demanio, organizzazione e bilancio.
4. L'organizzazione dell'Agenzia è stabilita dall'Amministratore unico con un atto generale di organizzazione, adottato entro novanta giorni dalla data di insediamento e trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.
5. La Giunta regionale svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'operato dell'Agenzia, del quale l'Amministratore unico è responsabile sotto il profilo civile, penale e contabile. Entro il triennio successivo dall'approvazione dell'atto di organizzazione di cui al comma 4, la Giunta regionale verifica l'equilibrio finanziario e l'efficacia delle azioni poste in essere al fine di valutarne l'efficienza.

Art. 24

(Organi dell'Agenzia)


1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'Amministratore unico;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Amministratore unico)</i></p> <p>1. L'incarico di Amministratore unico dell'Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere i 90 giorni oltre il termine della legislatura regionale.</p> <p>2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.</p> <p>3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.</p> <p>4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Compiti dell'Amministratore unico)</i></p> <p>1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adotta il regolamento di funzionamento dell'Agenzia; b) adotta l'atto generale di organizzazione nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica; c) elabora il programma annuale di attività; d) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e definisce la dotazione organica; e) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale; f) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte; g) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al Presidente della Giunta regionale; 	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



h) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;
 i) cura le relazioni sindacali;
 l) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alle lettere a), b) e c);
 m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
 n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale.

Art. 27

(Collegio dei revisori dei conti)


1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati, ai sensi della L.R. n. 11/1995, con decreto del Presidente della Giunta, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.
5. I componenti del Collegio restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 28


(Risorse umane)

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenzia è dotata di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nell'atto di organizzazione.
2. Ai dipendenti pubblici facenti parte del personale dell'Agenzia, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>dipendenti di regioni e autonomie locali.</p> <p>3. Al personale inquadrato come impiegato forestale ovvero operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>(Risorse strumentali)</i></p> <p>1. L'Agenzia dispone di un proprio patrimonio costituito dai beni immobili, mobili e mobili registrati, finalizzati alla migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati.</p> <p>2. Ai fini del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, l'Agenzia, con riferimento alle opere la cui realizzazione è a essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Risorse finanziarie)</i></p> <p>1. L'Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:</p> <p>a) contributi ordinari della Regione Umbria;</p> <p>b) contributi dello Stato;</p> <p>c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;</p> <p>d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e comunitari;</p> <p>e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Disposizioni in materia di esecuzione di lavori e di opere)</i></p> <p>1. L'Agenzia realizza in amministrazione diretta lavori e opere attinenti o funzionali alle proprie competenze, previste all'art. 22, nel limite massimo di 300.000,00 euro.</p> <p>2. L'Agenzia può realizzare gli interventi inerenti i compiti e le attività indicate all'articolo 22 anche su terreni non appartenenti ad enti pubblici, previa convenzione con i proprietari.</p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI




TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28


Art. 32
(Disposizioni per le zone montane)
 1. La Regione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione e dell'art. 11 dello Statuto.
 2. Le disposizioni per le zone montane si applicano ai territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
 3. La Giunta regionale approva gli indirizzi tecnico-operativi ed i criteri per l'assegnazione all'Agenzia forestale regionale o alle unioni di comuni, in riferimento alle rispettive competenze, dei fondi per la montagna.

Art. 33
(Modificazioni all'art. 3 della l.r. 28/2001)
 1. L'art. 3 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
"1. Sono di competenza regionale:
 a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano forestale regionale (P.F.R.), di cui all'art. 26;
 b) la formazione e l'aggiornamento del sistema informativo forestale regionale di cui all'art. 25;
 c) l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;
 d) l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore;
 e) l'attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;
 f) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art. 12;
 g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto dall'art. 20;
 h) l'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all'art. 27;
 i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 34;
 j) la concessione di deroghe per l'utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 37;
 k) la richiesta di autorizzazione alla


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p><i>Commissione europea di vietare l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37.</i></p> <p><i>2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per territorio le unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, ed i comuni non ricadenti in alcuna unione di comuni. "</i></p> <p><i>3. È trasferito ai comuni il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è subordinata al parere dell'unione di comuni competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.</i></p> <p><i>4. I comuni non ricadenti in alcuna unione di comuni per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge possono avvalersi di una unione di comuni limitrofa in base ad apposita convenzione.</i></p> <p><i>5. Per gli interventi che interessano il territorio di competenza di più enti, le funzioni amministrative di cui alla presente legge, sono esercitate dalla unione di comuni nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie interessata.</i></p>	
<p align="center">Art. 34</p> <p align="center"><i>(Modificazioni all'art. 18 della l.r. 28/2001)</i></p> <p><i>1. Il Comitato tecnico consultivo previsto dall'art. 18, comma 1, della l.r. 28/2001 è così modificato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- alla lettera c) le parole "Unione nazionale comuni ed enti montani" sono sostituite da "ANCI";</i> <i>- dopo la lettera c) è aggiunta la seguente "- c-bis) un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;"</i> 	
<p align="center">Art. 35</p> <p align="center"><i>(Modificazioni all'art. 20 della l.r. 28/2001)</i></p> <p><i>1. Alla lettera b) del comma 2 bis dell'art. 20 della l.r. 28/2001 le parole "delle Comunità montane" sono sostituite da "antincendi boschivi".</i></p> <p><i>2. La lettera q) del comma 3 dell'art. 20 della l.r. 28/2001 è soppressa.</i></p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


<p>Art. 36 (Modificazioni all'art. 22 della l.r. 28/2001) 1. All'art. 22 della l.r. 28/2001 le parole "...le Comunità montane..." sono sostituite da "...l'Agenzia forestale regionale...".</p>	
<p>Art. 37 (Modificazioni all'art. 23 della l.r. 28/2001) 1. L'art. 23 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente: "1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, con l'esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all'Agenzia forestale regionale. 2. Per gli interventi di cui al comma 1 l'Agenzia forestale regionale può impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle Regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe. 3. In attuazione di quanto indicato all'articolo 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco."</p>	
<p>Art. 38 (Modificazioni all'art. 27 della l.r. 28/2001) 1. All'art. 27 comma 2 della l.r. 28/2001 le parole "...devono attenersi le Comunità montane..." sono sostituite da "...deve attenersi l'Agenzia forestale regionale...".</p>	
<p>Art. 39 (Modificazioni all'art. 29 della l.r. 28/2001) 1. L'art. 29 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente: "Art. 29 - Programmi degli interventi. 1. L'Agenzia forestale regionale, entro il trenta settembre di ogni anno per l'anno successivo, presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il Programma degli interventi, redatti in conformità al Programma annuale di cui all'art. 27. 2. Nel Programma di cui al comma 1 possono essere ricompresi l'acquisto di macchine ed attrezzature e il ripristino o la costruzione di immobili funzionali allo svolgimento dei compiti e delle attività dell'Agenzia forestale regionale."</p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI




<p style="text-align: center;">Art. 40 <i>(Modificazioni all'art. 30 della l.r. 28/2001)</i></p> <p>1. L'art. 30 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente: <i>"Art. 30 - Progetti speciali.</i> <i>1. La Regione può affidare all' Agenzia forestale regionale la predisposizione e la realizzazione di progetti speciali, attinenti gli obiettivi e le azioni del piano forestale regionale di cui all'art. 26, previsti dalle normative statali e comunitarie."</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>(Modificazioni all'art. 31 della l.r. 28/2001)</i></p> <p>1. All'articolo 31, comma 2, della l.r. 28/2001 sono soppresse le parole "<i>, ai piani pluriennali di sviluppo socio economico di cui all'art. 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,</i>".</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 42 <i>(Modificazioni all'art. 32 della l.r. 28/2001)</i></p> <p>1. All'art. 32, comma 3, della l.r. 28/2001 le parole "<i>...gli enti competenti per territorio possono...</i>" sono sostituite da "<i>...l'Agenzia forestale regionale può...</i>".</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 43 <i>(Modificazioni all'art. 41 della l.r. 28/2001)</i></p> <p>1. L'art. 41 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente: <i>IN CORSO DI DEFINIZIONE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 44 <i>(Modificazioni all'art. 45 della l.r. 28/2001)</i></p> <p>1. Al termine dell'art. 45 della l.r. 28/2001 sono abrogate le seguenti parole "<i>... la cui ripartizione è effettuata secondo le modalità previste all'art. 9 comma 4 della legge istitutiva</i>".</p>	
<p>TITOLO V: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 45 <i>(Modificazioni all'art. 3 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 3 comma 2 della legge regionale 30/2004 le parole "<i>..., ai comuni e alle comunità montane...</i>" sono sostituite da "<i>...e ai comuni...</i>".</p> <p>2. All'art. 3 comma 4 della l.r. 30/2004 le parole "<i>...le comunità montane...</i>" sono sostituite da "<i>...i comuni...</i>".</p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI




<p>Art. 46 <i>(Modificazioni all'art. 4 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 4 comma 2 della l.r. 30/2004 le parole "...dalle comunità montane" sono sostituite da "...dall'Agenzia forestale regionale".</p> <p>2. Il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 30/2004 è abrogato.</p>		
<p>Art. 47 <i>(Modificazioni all'art. 6 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 6 comma 1 della l.r. 30/2004 le parole "...alle comunità montane..." sono sostituite da "...all'Agenzia forestale regionale...".</p> <p>2. All'art. 6 comma 2 della l.r. 30/2004 le parole "...delle comunità montane..." sono sostituite da "...dell'Agenzia forestale regionale...".</p>		
<p>Art. 48 <i>(Modificazioni all'art. 8 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 8 comma 3, lettera a), della l.r. 30/2004 le parole "...alle comunità montane..." sono sostituite da "...all'Agenzia forestale regionale...".</p>		
<p>Art. 49 <i>(Modificazioni all'art. 9 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 9 comma 4 della l.r. 30/2004 le parole "...dalle comunità montane..." sono sostituite da "...dall'Agenzia forestale regionale...".</p> <p>2. Il comma 5 dell'art. 9 della l.r. 30/2004 è abrogato.</p> <p>3. All'art. 9 comma 6 della l.r. 30/2004 le parole "...alle comunità montane e..." sono soppresse.</p> <p>4. All'art. 9 comma 7 della l.r. 30/2004 le parole "..., con gli eventuali pareri delle comunità montane ai sensi del comma 6,..." sono soppresse.</p> <p>4. All'art. 9 comma 8 della l.r. 30/2004 le parole "...delle comunità montane ricadenti nel comprensorio ..." sono soppresse.</p>		
<p>Art. 50 <i>(Modificazioni all'art. 10 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 10 comma 1 della l.r. 30/2004 le parole "...alle comunità montane..." sono sostituite da "...all'Agenzia forestale regionale...".</p> <p>2. All'art. 10 comma 2, lettera e), della l.r. 30/2004 le parole "...delle comunità montane..." sono soppresse.</p>		


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p align="center">Art. 51 <i>(Modificazioni all'art. 12 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 12 comma 2 della l.r. 30/2004 le parole "...alle comunità montane..." sono sostituite da "...all'Agenzia forestale regionale...".</p> <p>2. All'art. 12 comma 4 della l.r. 30/2004 le parole "...alle comunità montane..." sono sostituite da "...all'Agenzia forestale regionale...".</p> <p>3. All'art. 12 comma 5 le parole "..., i comuni e le comunità montane..." sono sostituite da "...e i comuni..." e le parole "...alle comunità montane..." sono sostituite da "...all'Agenzia forestale regionale...".</p>	
<p align="center">Art. 52 <i>(Modificazioni all'art. 14 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 14 comma 1, lettera b), le parole "...delle comunità montane e..." sono soppresse.</p>	
<p align="center">Art. 53 <i>(Modificazioni all'art. 15 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 15 comma 1 le parole "...e dalle comunità montane..." sono soppresse.</p>	
<p align="center">Art. 54 <i>(Modificazioni all'art. 19 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 19 comma 6 della l.r. 30/2004 le parole "...le comunità montane..." sono sostituite da "...l'Agenzia forestale regionale...".</p>	
<p align="center">Art. 55 <i>(Modificazioni all'art. 22 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 22 comma 2 della l.r. 30/2004 le parole "..., i comuni e le comunità montane..." sono sostituite da "...e i comuni...".</p>	
<p align="center">Art. 56 <i>(Modificazioni all'art. 24 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 24 comma 2 della l.r. 30/2004 le parole "..., delle province e delle comunità montane..." sono sostituite da "...e delle province...".</p>	
<p align="center">Art. 57 <i>(Modificazioni all'art. 27 della l.r. 30/2004)</i></p> <p>1. All'art. 27 comma 2 della l.r. 30/2004 le parole "...dalle comunità montane..." sono sostituite da "...dall'Agenzia forestale regionale...".</p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>TITOLO VI: MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2000, N. 12, DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1994, N. 6 E DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9</p>		
<p>Art. 58 <i>(Modificazione alla l.r. 12/2000)</i> 1. Alla l.r. 12/2000 ogni riferimento alle comunità montane si intende riferito alle unioni dei comuni.</p>		
<p>Art. 59 <i>(Modificazione alla l.r. 6/1994)</i> 1. Alla l.r. 6/1994 ogni riferimento alle comunità montane si intende riferito alle unioni dei comuni e ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.</p>		
<p>Art. 60 <i>(Modificazione alla l.r. 9/1995)</i> 1. Alla l.r. 9/1995 ogni riferimento alle comunità montane si intende riferito alle unioni dei comuni.</p>		
<p>TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>Art. 61 <i>(Soppressione degli A.T.I.)</i></p>		
<p>1. Fino all'entrata in vigore di apposita legge di riordino, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di adozione del programma di riordino territoriale previsto all'art. 3 della L.R. 18/2003, gli A.T.I. di cui al comma 1 dell'art. 17 della L.R. 23/2007, continuano ad esercitare le funzioni in materia di sanità, rifiuti e ciclo idrico integrato.</p> <p>2. Sono conferite alle unioni dei comuni, costitutesi nei termini di cui all'art. 10 della l.r. 18/2003, la gestione di funzioni e servizi esercitate in forma associata dagli ATI, ai sensi dell'art. 17, l.r. 23/2007, nelle materie: integrazione socio sanitaria e turismo, nonché nelle altre espressamente attribuite con legge regionale</p> <p>3. Con l'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 1 gli A.T.I. sono soppressi.</p>		
<p>Capo I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMUNITA' MONTANE, ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE E ALLE UNIONI DI COMUNI</p>		

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p style="text-align: center;">Art. 62 <i>(Soppressione delle Comunità Montane)</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a sciogliere le comunità montane con conseguente decadenza degli organi.</p> <p>2. Le comunità montane, ancorché soppresse, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni di comuni, fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell'art. 10 della l.r. 18/2003, e all'Agenzia forestale regionale, fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 64 comma 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 63 <i>(Liquidazione delle Comunità Montane)</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione, contestualmente all'adozione del decreto di soppressione, nomina i Commissari per la liquidazione. Nel Decreto del Presidente della Giunta sono indicate le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico.</p> <p>2. Fino alla nomina dei Commissari rimangono in carica gli organi di amministrazione delle comunità montane.</p> <p>3. Ai Commissari spetta, per la durata dell'incarico, il compenso fissato dal Presidente della Regione, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione.</p> <p>4. I Commissari, all'atto del loro insediamento, ricevono il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e prendono in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti della comunità montana.</p> <p>5. Qualora sia nominato Commissario liquidatore il presidente della Comunità montana non si applica quanto previsto al comma 4.</p> <p>6. Il Commissario, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione di cui al comma 15, si sostituisce agli organi della Comunità montana e garantisce l'espletamento delle attività ordinarie e l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, per i quali è comunque necessaria adeguata motivazione da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della ratifica degli atti adottati. Per l'espletamento di tali attività, si avvale del</p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

personale alle dipendenze delle Comunità montane e non assegnato all'Agenzia forestale regionale, ai sensi dell'art. x30, assumendo la qualità di datore di lavoro. Tale personale è trasferito nei ruoli delle Unioni di Comuni all'atto della loro costituzione, fermo restando il mantenimento dell'assegnazione al Commissario del personale necessario per il completamento della procedura di liquidazione

7. I Commissari predispongono le condizioni e adottano gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti nel decreto di soppressione e provvedono a predisporre il piano di liquidazione ai sensi del comma 7, nonché ad accertare lo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in essere e a trasferire all' Agenzia forestale regionale le pratiche risultate non definite e relative ai compiti a questa affidati dalla presente legge, unitamente alle relative dotazioni strumentali e finanziarie residue.

8. Entro sei mesi dalla nomina, i Commissari predispongono i piani di liquidazione, da approvare con atto della Giunta Regionale. I piani di liquidazione prevedono, in particolare:

- a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà della comunità montana e l'individuazione di quelli non necessari alle attività di liquidazione oggetto di trasferimento a titolo gratuito alla Regione, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all' autorità giudiziaria all' atto della soppressione;
- b) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dalla comunità montana nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
- c) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione, secondo le modalità e con l' obbligo di informativa previsti nell' atto di nomina.

9. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione, dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.

10. Le cessioni, le alienazioni del patrimonio devono essere portati a compimento in un tempo non superiore a 12 mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario, salvo proroga disposta dalla Giunta regionale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



11. Durante tale periodo i Commissari trasmettono semestralmente alla Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.

12. I Commissari compiono tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare transazioni e compromessi.

13. La vigilanza sulle liquidazioni è svolta dalla Giunta regionale.

14. Al termine di ogni esercizio finanziario i Commissari presentano alla Giunta regionale i bilanci della gestione congiuntamente ad una propria relazione.

15. Alla chiusura della liquidazione, i Commissari presentano alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.

16. Le deliberazioni adottate dai Commissari sono immediatamente esecutive. La Giunta regionale può pronunciare l'annullamento entro trenta giorni dalla data di adozione qualora riscontri l'incompetenza. Tale termine è sospeso se la Giunta regionale chiede chiarimenti od elementi integrativi di giudizio.

17. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

18. Alla scadenza del termine indicato al comma 9, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario sono trasferiti in capo ai comuni che costituiscono l'Unione e all'Agenzia regionale, in ragione delle causali e delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano a carico del comune che ha concorso a determinarle, in quanto componente della disciolta comunità montana.

19. I Commissari rispondono degli atti assunti sotto il profilo civile, penale e contabile.

Art. 64

(Impiegati dell'Agenzia forestale regionale)

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia forestale si avvale, in fase di prima istituzione senza che ciò costituisca presupposto giuridico di preferenza, di personale messo a disposizione e individuato dai Commissari liquidatori, di concerto con l'Amministratore unico stesso, fra il personale delle comunità montane del comparto funzione pubblica di comprovata esperienza e professionalità. Nel corso di tale fase l'Amministratore unico predispone gli atti di organizzazione generale e regolamentari per il funzionamento dell'Agenzia, definisce ed adotta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la dotazione organica e predisporre successivamente gli atti propedeutici per le procedure di trasferimento del personale dalle comunità montane soppresse.

2. L'Amministratore unico adotta avvisi di mobilità volontaria rivolti agli impiegati delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 novembre 2010, sia del comparto forestale che della funzione pubblica, sulla base della dimensione quali/quantitativa ottimale stabilita nell'atto di approvazione della dotazione organica, garantendo in ogni caso l'equilibrio economico ed operativo dell'Agenzia.

3. Il personale validamente inserito nelle graduatorie ad esito delle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 2, è trasferito nei ruoli dell'Agenzia forestale con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.


Art. 65

(Operai dell'Agenzia forestale regionale)


1. Contestualmente al trasferimento del personale di cui all'art. 64, è trasferito, previa partecipazione con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, il personale operaio alle dipendenze delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 novembre 2010, già addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.

2. L'Amministratore unico, nel corso del primo anno dal trasferimento nei ruoli dell'Agenzia del personale operaio, predisporre, previa partecipazione con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, forme incentivanti, su base volontaria, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per l'esonero dal servizio, rivolte al personale operaio del comparto forestale cui sia riconosciuta invalidità, inidoneità al lavoro o idoneità con limitazioni o prescrizioni certificate, che incidono negativamente sullo svolgimento delle attività operative.

3. Qualora la procedura di cui al comma 2 non sortisca esito, l'Amministratore unico procede a formare piani di mobilità per la ricollocazione di detto personale presso i comuni per le funzioni di cui all'art. 22, previa intesa con i comuni medesimi e partecipazione con le



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>rappresentanze sindacali, e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali.</p>	
<p align="center">Art. 66 <i>(Disposizioni per il personale dell'Agenzia forestale regionale)</i></p> <p>1. Per le esigenze di personale emergenti dalla pianificazione organizzativa dell'Agenzia forestale regionale successiva al primo anno, fermo restando l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico ed operativo, l'Agenzia deve prioritariamente far riferimento al personale già dipendente delle comunità montane alla data della loro soppressione, compatibilmente con il profilo professionale del personale medesimo.</p> <p>2. All'Agenzia forestale regionale è fatto divieto, a far data dal trasferimento del personale dalle comunità montane in liquidazione, di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/1999.</p> <p>3. Gli atti eventualmente posti in essere in contrasto con quanto previsto dai commi 1 e 2 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili e contabili, l'Amministratore.</p>	
<p align="center">Art. 67 <i>(Risorse umane delle unioni dei comuni)</i></p> <p>1. A seguito della costituzione delle unioni di comuni nei termini di cui all'art. 10 della l.r. 18/2003, i dipendenti delle comunità montane, non rientranti nel contingente di cui all'art. 64, transitano alle dipendenze dei comuni che compongono l'unione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.</p> <p>2. Al personale delle comunità montane trasferito nei ruoli dei comuni costituenti l'Unione è mantenuto lo stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.</p>	
<p align="center">Art. 68 <i>(Competenze dei consorzi di bonifica)</i></p> <p>1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione attribuisce le competenze regionali esercitate dai consorzi di bonifica ai sensi della l.r. 30/2004 all'Agenzia regionale forestale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della presente legge.</p> <p align="center">Capo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARUSIA</p>	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 69**

(Suppressione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura)

1. L'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura istituita dalla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 è soppressa dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A soppressa ai sensi del comma 1, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.

Art. 70

(Liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.)

1. Il Commissario liquidatore è nominato alla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, nel quale sono indicati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e il relativo compenso, i casi di proroga e revoca dello stesso nonché il contingente di personale a supporto delle attività liquidatorie, ed esercita le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo alla nomina. Fino a tale giorno gli organi in carica alla data del xx/xx/xx continuano a esercitare le loro funzioni.
2. Le norme abrogate ai sensi dell'art. 71 comma 1 continuano ad applicarsi fino all'ultimo giorno del mese in cui è stato nominato il Commissario liquidatore.
3. Per tutto quanto non previsto nella presente norma, si applicano le disposizioni previste all'art. 63, in quanto compatibili.

**Capo IV
ABROGAZIONI**

Art. 71

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 è abrogata.
2. La legge regionale 28 agosto 1995, n. 40 è abrogata.
3. E' abrogato l'art. 13 bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.
4. Sono abrogati gli articoli 4, 6, 7ter, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18.
5. Sono abrogati i commi da 1 a 9 dell'art. 23 della l.r. 24 del 9 luglio 2007.
6. L'art. 28 della l.r. 28/2001 è abrogato.
7. E' abrogato il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Note di Riferimento****L.R. 9 luglio 2007, n. 23**

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione.

Pubblicata nel B.U. Umbria 18 luglio 2007, n. 32, suppl. ord. n. 1.

Testo coordinato

Art. 23 - Unione di comuni

1. Le unioni di Comuni sono costituite tra Comuni, anche appartenenti a Province diverse, per l'esercizio associato delle funzioni comunali e di quelle conferite.

2. La legge regionale stabilisce:

- a) il numero massimo dei territori ottimali;
- b) le competenze attribuite direttamente dalla Regione alle unioni di comuni;
- c) le disposizioni in ordine all'esercizio associato delle funzioni comunali e le relative forme di incentivazione;
- d) le forme di collaborazione delle unioni di comuni con i Comuni limitrofi, con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. La definizione dei territori ottimali avviene nell'ambito del procedimento per l'approvazione del Programma di riordino territoriale, previsto dalla L.R. n. 18/2003.

Art. 26

Finanziamento delle funzioni conferite.

1. Fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, la Regione garantisce le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

2. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziare in specifici capitoli, rispettivamente per le Province, i Comuni, le Unioni di comuni, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi senza vincolo di destinazione.

3. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate sono stanziare in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base all'effettivo esercizio delle funzioni medesime e a parametri oggettivi, con vincolo di destinazione.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1, tengono conto delle spese relative all'organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle funzioni.

5. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla Regione.

6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**L.R. 24 settembre 2003, n. 18**

Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale.

Pubblicata nel B.U. Umbria 8 ottobre 2003, n. 42, suppl. ord. n. 1.

Testo coordinato

TITOLO I**Disposizioni generali****Capo I - Principi generali in materia di esercizio associato di funzioni comunali****Art. 1**

Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali.

1. La Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine la Regione eroga incentivi e assicura supporto tecnico e logistico per l'attivazione e il funzionamento delle forme associative.
2. La Regione promuove prioritariamente la costituzione di unioni di comuni per la gestione in forma associata delle funzioni stesse nonché sostiene la fusione dei comuni.
3. Nell'ipotesi di Comuni costituiti in associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni, con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa, diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma stessa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune, sede istituzionale dell'associazione, con vincolo di destinazione alle gestioni associate.
4. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni, ed in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l'esercizio delle funzioni ad essi conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione nonché di quelle attribuite dalla legge, individua la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio delle stesse e stabilisce le condizioni e termini per la costituzione della forma associativa concordandoli con i comuni nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali.

Capo II - Programma di riordino territoriale**Art. 2**

Programma di riordino territoriale.

1. Il Programma di riordino territoriale approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità dell'articolo 3:
 - a) effettua la ricognizione delle fusioni, delle unioni di comuni e delle associazioni intercomunali;
 - b) definisce la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 1;
 - c) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari di cui al Titolo II, Capo III della presente legge a sostegno delle fusioni, delle unioni di comuni e delle associazioni intercomunali.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 3**

Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma.

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, gli indirizzi generali per la formulazione del programma di riordino territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 e definisce le procedure di concertazione di cui al comma 5.
2. I comuni, ed in ogni caso quelli con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta regionale relativa alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1, in coerenza con gli stessi, indicano, con atto deliberativo adottato dall'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare tra le seguenti:
 - a) unione di comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - b) associazione intercomunale.
3. L'indicazione dell'unione di comuni o dell'associazione intercomunale presuppone, qualora non già costituite, la conforme deliberazione di tutti i comuni interessati.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva.
5. Il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 2, è approvato con deliberazione della Giunta regionale dopo aver esperito la concertazione con i comuni interessati nelle forme individuate nell'atto di cui al comma 1. Sullo schema di atto deliberativo è acquisita l'intesa del Consiglio delle autonomie locali.
6. La delibera che approva il programma di riordino territoriale è trasmessa al Consiglio regionale.
7. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con cadenza almeno triennale secondo i principi e le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati.
8. La Giunta presenta al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del programma di riordino territoriale.

Art. 4

Disposizioni in ordine alla definizione degli ambiti ottimali.

(Abrogato)

Art. 5

Disciplina dell'intesa.

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime e trasmette l'intesa di cui al comma 5, dell'articolo 3 entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale ricevuta la comunicazione dell'avvenuta intesa, ovvero decorso il termine di cui al comma 1, procede all'approvazione definitiva dell'atto.
3. Qualora il Consiglio delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1, si esprima negativamente sull'intesa, ovvero formuli emendamenti condizionanti la stessa che la Giunta regionale non intende recepire, il programma di riordino viene trasmesso, per l'approvazione, al Consiglio regionale.

Art. 6

Semplificazione dei livelli istituzionali sovracomunali.

(Abrogato)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**TITOLO II****Disciplina delle forme associative****Capo I - Unione di comuni****Art. 7****Definizione delle zone omogenee.**

1. La Regione individua nel numero di ... i territori ottimali di cui all'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche con la legge 30 luglio 2010, n. 122, territori da definirsi sulla base del programma di riordino previsto dall'articolo 3."

Art. 7-bis**Funzioni dell'unione di comuni.**

1. L'unione di comuni promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. L'unione concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e montano.

2. Sono attribuite all'unione le funzioni riportate nell'allegato A.

3. I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, esercitano le funzioni di cui al comma 2, anche avvalendosi dell'unione limitrofa, individuata sulla base dell'omogeneità geografica e socio-economica, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

4. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle unioni si applica quanto previsto dall'articolo 15 della L.R. n. 23/2007.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato A gli atti di indirizzo di cui all'articolo 15 della L.R. n. 23/2007, definiscono i termini e le modalità di esercizio delle funzioni medesime, il cui non rispetto determina l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della medesima L.R. n. 23/2007.

6. Per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, le unioni non possono esigere compensi per oneri istruttori in alcuna fase del procedimento amministrativo.

Art. 7-ter**Attività non consentite.****(Abrogazione)****Art. 8****Statuto e organi dell'unione di comuni .**

1. I comuni, d'intesa tra loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione nel rispetto delle condizioni e del termine concordato ai sensi dell'art. 1, comma 3.

Art. 9**Autonomia statutaria e contenuto.**

1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.
3. Sono organi dell'unione il presidente e l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni che partecipano all'unione.
4. Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.
5. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione.
6. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina del funzionamento degli organi, della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
7. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano ad usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso ad incentivi, semplificazioni, agevolazioni, finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono.

Art. 10

Adozione dello Statuto.

1. Le unioni adottano il proprio Statuto entro centottanta giorni dalla data di adozione del programma di riordino territoriale.
2. Nel caso di mancata adozione dello Statuto nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 16 della L.R. n. 23/2007.

Art. 10-bis

Gestione finanziaria delle unioni.

1. Le unioni applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni in materia di contabilità.
2. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

Art. 11

Conferenza dei Sindaci.

(Abrogato)**Art. 12**

Consiglio della Comunità montana.

(Abrogato)**Art. 13**

Presidente della Comunità montana.

(Abrogato)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 14

Giunta della Comunità montana.

(Abrogato)

Art. 15

Competenze degli organi.

(Abrogato)

Art. 16

Indennità.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche con la legge 30 luglio 2010, n. 122, agli amministratori di unioni di comuni o di altre forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

Art. 17

Revisore dei conti.

(Abrogato)

Art. 18

Finanziamento delle attività.

1. La Regione concorre al finanziamento delle unioni di comuni con:
- a) il finanziamento delle funzioni conferite;
 - b) le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione europea e da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline specifiche;
 - c) il finanziamento di interventi previsti in altre disposizioni regionali specifiche;
 - d) il riparto di assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle unioni di comuni.

Art. 18-bis

Vigilanza e controllo.

1. La Regione svolge attività di controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali assegnate con la presente legge alle unioni di comuni, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario e del concorso al finanziamento di cui all'articolo 18.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7bis, comma 2 è fatto divieto alle unioni di comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
3. Gli atti eventualmente posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 2 sono nulli.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 19

Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti.

1. Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) è ripartito dalla Giunta regionale, prevedendo una quota in parti uguali e la restante quota sulla base del territorio montano e della popolazione residente nelle zone montane.

2. Alla ripartizione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni, l'amministrazione regionale provvede in un'unica soluzione.

Art. 20

Patrimonio.

(Abrogato)

Art. 21

Gestione del patrimonio agro-forestale regionale.

(Abrogato)

Art. 22

Zone omogenee.

(Abrogato)

Art. 23

Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi.

(Abrogato)

Art. 24

Manodopera forestale.

(Abrogato)

Art. 25

Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi alle Comunità montane.

(Abrogato)

TITOLO II

Disciplina delle forme associative

Capo II - Unioni di comuni e associazioni intercomunali

segue atto n. 1764 del 10 DIC. 2010

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 26**

Unioni di comuni ed associazioni intercomunali.

(Abrogato)

TITOLO II

Disciplina delle forme associative

Capo III - Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate

Art. 27

Destinatari degli incentivi.

1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra i comuni, destinando contributi finanziari e fornendo sostegno tecnico e logistico anche mediante la messa a disposizione di personale e patrimonio alle unioni di comuni, alle associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione.

Art. 28

Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi finanziari agli Enti locali.

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai provvedimenti provinciali relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.

Art. 29

Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative.

1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltreché della popolazione interessata.

2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali, da erogarsi all'atto della costituzione di unioni di comuni e di associazioni intercomunali ovvero in sede di prima attuazione della presente legge per quelle unioni, associazioni, che all'entrata in vigore della presente legge siano già state costituite e/o gestiscono in forma associata funzioni e/o servizi.

3. Nella determinazione dell'importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni dei comuni.

4. È prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in ragione del numero degli stessi e avuto riguardo in particolare alla gestione associata dei servizi educativi-scolastici e socio-sanitari quando in essa è preminente lo scopo di favorire la permanenza di tali servizi nei comuni di minore dimensione demografica.

5. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata dalla totalità dei comuni costituenti l'unione o l'associazione.

7. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

8. Il programma può prevedere l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalla unione di comuni.

9. La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

Art. 30

Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni.

1. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:

a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una unione di comuni in eguali condizioni;

b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una unione di comuni in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.

2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 9 dell'articolo 29.

TITOLO II

Disciplina delle forme associative

Capo IV - Altre forme di incentivazione

Art. 31

Personale.

1. Al fine di incentivare le forme associate di gestione di funzioni proprie dei comuni e per favorire l'arricchimento delle esperienze professionali nonché ai fini del contenimento della spesa pubblica complessiva, la Regione può assegnare mediante comando ovvero trasferire personale regionale alle unioni e alle associazioni intercomunali tenendo a proprio carico parte degli oneri finanziari nei limiti di cui ai commi 2 e 3.

2. La durata massima del comando, di cui al comma 1, è di anni cinque e la Regione, come forma di incentivazione, può sostenere a proprio carico il cinquanta per cento degli oneri finanziari relativi al personale comandato.

3. Nel caso di trasferimento la Regione attribuisce un contributo aggiuntivo rispetto a quello ordinario per cinque anni pari al settantacinque per cento degli oneri finanziari relativi al personale trasferito.

4. L'attivazione delle procedure di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di accordo sindacale.

5. L'assegnazione del personale regionale può avvenire esclusivamente previa acquisizione del consenso dei soggetti interessati.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 32**

Concessione del patrimonio regionale.

1. La Regione al fine di favorire le forme associative tra gli Enti locali può, previa convenzione, mettere a disposizione, mediante concessione in uso gratuito, beni patrimoniali regionali utili ai fini dell'esercizio associato delle funzioni.
2. Sono a carico dell'ente ricevente o della associazione intercomunale gli oneri relativi alla gestione e alla manutenzione anche straordinaria dei beni patrimoniali regionali messi loro a disposizione.

Art. 33

Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale.

1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione può fornire assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti, e può erogare agli enti locali, che abbiano specificamente deliberato in proposito, contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di studi di fattibilità e di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

Art. 34

Altri livelli di gestione associata sovracomunale.

1. Le unioni di comuni ed i comuni capofila delle associazioni intercomunali possono essere delegati dai comuni che ne fanno parte ad aderire a gestione associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.

TITOLO III

Disposizioni di carattere finale, modificazioni, integrazioni e abrogazioni. Norma finanziaria

Capo I - Norma finale

Art. 35

Primo programma di riordino territoriale.

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta per la definizione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, comma 1 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

Disposizioni di carattere finale, modificazioni, integrazioni e abrogazioni. Norma finanziaria

Capo II - Modificazioni e integrazioni legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34

Art. 36

Abrogazione articolo 5.

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 34/1998 è abrogato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 37**

Abrogazione articolo 13.

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 34/1998 è abrogato.

Art. 38

Modificazioni articolo 14.

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34/1998 dopo la parola "avvenire" sono soppresse le parole "al di fuori del programma quinquennale".
2. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34/1998 sono abrogati.

Art. 39

Modificazioni articolo 15.

1. Le lettere e) ed f) del comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale n. 34/1998 sono soppresse.

TITOLO III

Disposizioni di carattere finale, modificazioni, integrazioni e abrogazioni. Norma finanziaria


Capo III - Abrogazioni e norma finanziaria

Art. 40

Abrogazioni.

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 6 settembre 1972, n. 23;
 - b) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 7;
 - c) legge regionale 11 marzo 1974, n. 13;
 - d) legge regionale 11 marzo 1974, n. 14;
 - e) legge regionale 11 marzo 1974, n. 15;
 - f) legge regionale 11 marzo 1974, n. 16;
 - g) legge regionale 11 marzo 1974, n. 17;
 - h) legge regionale 11 marzo 1974, n. 18;
 - i) legge regionale 11 marzo 1974, n. 19;
 - l) legge regionale 11 marzo 1974, n. 20;
 - m) legge regionale 19 maggio 1975, n. 31;
 - n) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 40;

segue atto n. 1769 del 10.01.2010

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- o) legge regionale 28 novembre 1979, n. 61;
 - p) legge regionale 23 febbraio 1982, n. 7;
 - q) legge regionale 8 marzo 1982, n. 10;
 - r) legge regionale 2 aprile 1982, n. 14;
 - s) legge regionale 2 aprile 1982, n. 15;
 - t) legge regionale 30 agosto 1982, n. 43;
 - u) legge regionale 19 ottobre 1982, n. 48;
 - v) legge regionale 12 gennaio 1983, n. 1;
 - z) legge regionale 10 luglio 1986, n. 27;
 - aa) legge regionale 17 marzo 1987, n. 16;
 - bb) legge regionale 2 giugno 1987, n. 31;
 - cc) legge regionale 10 gennaio 1989, n. 3;
 - dd) legge regionale 22 marzo 1994, n. 9;
 - ee) legge regionale 9 marzo 2000, n. 19;
 - ff) legge regionale 15 marzo 2000, n. 20;
 - gg) legge regionale 4 settembre 2001, n. 26;
 - hh) legge regionale 4 dicembre 2001, n. 35.
2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8;
 - b) l'articolo 120 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

Art. 41**Finanziamento delle Comunità montane.**

1. Al finanziamento delle attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) quando non diversamente specificato e nel rispetto della L.R. n. 28/2001, si fa fronte rispettivamente con le seguenti risorse:

- a) "Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane" allocato nella unità previsionale di base 07.1.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" (cap. 4172);
- b) fondi per le spese di personale e di funzionamento relative a funzioni e compiti amministrativi trasferiti alle Comunità montane, allocati nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Relazioni istituzionali" (cap. 718/1021-718/1022);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) "Fondo per gli investimenti delle Comunità montane" allocato nella unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" (cap. 8330).

2. La quantificazione degli stanziamenti dei fondi di cui al comma 1, è effettuata con la legge regionale di bilancio.

3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 42

Finanziamento delle incentivazioni alle forme associative.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti negli articoli 29 e 33 della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Relazioni istituzionali".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsionale 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Per l'esercizio 2003 e successivi, la corresponsione del contributo aggiuntivo previsto all'articolo 31, comma 3, relativamente al personale trasferito, è imputato all'unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" dotata delle necessarie risorse finanziarie attraverso contestuale riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Amministrazione del personale e servizi comuni".

5. Le somme restituite dagli enti utilizzatori del personale regionale comandato ai sensi dell'articolo 31, comma 2 sono introitate nel bilancio regionale, parte entrata, nella unità previsionale di base 3.2.001 (cap. 2801) denominata "Recupero dallo Stato e altri enti pubblici".

6. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.


7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Allegato A

Funzioni amministrative delegate alle unioni di comuni ed ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

- a) autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28;
- b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. c) della l.r. 28/2001;
- c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. d) della l.r. 28/2001;
- d) tenuta dell'elenco degli operatori forestali ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. e) della l.r. 28/2001;
- e) esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. f) della l.r. 28/2001;
- f) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. g) della l.r. 28/2001;
- g) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. h) della l.r. 28/2001;
- h) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. i) della l.r. 28/2001;
- i) competenze amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'art. 48, c. 1 della l.r. 28/2001;
- j) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- k) riconoscimento di "impresa agricola" ai fini della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;
- l) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
- m) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
- n) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;
- o) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102;
- p) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'art. 3, comma 3, dall'art. 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'art. 2, comma 2, dall'art. 7, comma 2 e dall'art. 8 del Regolamento regionale n. 1 del 9 gennaio 2003 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
- q) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- r) parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;
- s) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- t) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della rivendicazione della produzione di vini a DO/IG ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- u) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- v) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290;
- w) parere della licenza relativa all'attività sementiera ai sensi della legge 20 aprile 1976, n. 195;
- x) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;
- y) autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
- z) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;
- aa) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
- bb) richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di quelli che interessano i territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla Regione;
- cc) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'art. 4, c. 1 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della medesima legge;
- dd) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo della l.r. 12/2000 ai sensi dell'art. 14, c. 1 della medesima legge;
- ee) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'art. 9, c. 1 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;
- ff) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'art. 11, c. 1 della l.r. 6/1994;
- gg) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'art. 12, c. 9 della l.r. 6/1994;
- hh) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della l.r. 6/1994;
- ii) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'art. 18, c. 1 della l.r. 6/1994;
- jj) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'art. 19, c. 1 della l.r. 6/1994;
- kk) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'art. 20, c. 1 della l.r. 6/1994;
- ll) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1989, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 22, c. 5 della l.r. 6/1994;
- mm) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 6/1994;
- nn) adozione del Piano dell'Area naturale protetta, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
- oo) adozione del Piano pluriennale, economico e sociale, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 9/1995;
- pp) attuazione del Piano pluriennale, economico e sociale, dell'Area naturale protetta ai sensi dell'art. 16, c. 1, della l.r. 9/1995;
- qq) adozione regolamento dell'Area naturale protetta, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 9/1995;
- rr) vigilanza generale sull'attuazione del Piano e sul rispetto del regolamento, ai sensi dell'art. 16, c. 2, della l.r. 9/1995;
- ss) relazione annuale attività svolta, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 9/1995.
- tt) tenuta dell'elenco delle ditte boschive ai sensi dell'art. 3, c. 5, lett. a) della l.r. 28/2001;
- uu) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 3, c. 5, lett. b) della l.r. 28/2001;
- vv) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 3, c. 5, lett. d) della l.r. 28/2001;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28: Testo unico regionale per le foreste.**

Testo coordinato

Art. 3

Funzioni e compiti in materia forestale.

1. Sono di competenza regionale:
 - a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano forestale regionale (P.F.R.), di cui all'art. 26;
 - b) la formazione e l'aggiornamento del sistema informativo forestale regionale di cui all'art. 25;
 - c) l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;
 - d) l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore;
 - e) l'attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;
 - f) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art. 12;
 - g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto dall'art. 20;
 - h) l'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all'art. 27;
 - i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 34;
 - j) la concessione di deroghe per l'utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 37;
 - k) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37.
2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per territorio le unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, ed i comuni non ricadenti in alcuna unione di comuni. “
3. È trasferito ai comuni il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è subordinata al parere dell'unione di comuni competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
4. I comuni non ricadenti in alcuna unione di comuni per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge possono avvalersi di una unione di comuni limitrofa in base ad apposita convenzione.
5. Per gli interventi che interessano il territorio di competenza di più enti, le funzioni amministrative di cui alla presente legge, sono esercitate dalla unione di comuni nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie interessata.

Art. 18

Comitato regionale consultivo.

1. Il Comitato, nominato con decreto del presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:
 - a) due rappresentanti del Servizio regionale programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante del Servizio regionale protezione civile e prevenzione dai rischi;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);
 - c bis) un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;
 - d) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
 - e) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - f) un rappresentante della Prefettura di Perugia;
 - g) un rappresentante della Prefettura di Terni;
 - h) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;
 - i) un rappresentante della Provincia di Perugia;
 - j) un rappresentante della Provincia di Terni.
2. Il Comitato regionale consultivo ha, in particolare, il compito di:
- a) presentare proposte alla Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento;
 - b) presentare proposte per la revisione del piano forestale regionale relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi;
 - c) presentare proposte per la redazione del piano regionale di cui all'art. 20;
 - d) proporre iniziative per la formazione del personale coinvolto a diversi livelli nella attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - e) proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Art. 20

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. La Giunta regionale approva, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353, alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del piano forestale regionale, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano regionale è sottoposto a verifica entro il 31 dicembre di ogni anno ⁽¹⁶⁾.
2. Il Piano regionale costituisce il documento di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi ⁽¹⁷⁾.
- 2-bis. Per l'attuazione del Piano regionale di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le procedure operative che comprendono:
 - a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento all'anno precedente;
 - b) lo schema base di operatività delle squadre operative antincendi boschivi;
 - c) il modello organizzativo e le procedure;
 - d) l'individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;
 - e) le attività informative;
 - f) le previsioni economico-finanziarie;
 - g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a) ⁽¹⁸⁾.
3. Il Piano regionale individua:
 - a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
 - b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
 - c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
 - d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
 - e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
 - f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle lettere c) e d);
 - g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
 - h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti, nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori anticendi boschivi come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353 ⁽¹⁹⁾;

p) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito dell'organizzazione delle attività anticendi boschivi e ne stabilisce le modalità di attivazione;

q) **abrogato**;

r) la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità del Sistema informativo anticendi boschivi integrato (S.I.A.I.B.I.) di cui al comma 4 dell'art. 25.

4. Il Piano prevede inoltre:

a) un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato;

b) un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353, per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato.

Art. 22

Volontari.

1. La Giunta regionale, promuove la stipula di convenzioni tra l'Agenzia forestale regionale e le associazioni di volontariato, in conformità alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e tra l'Agenzia forestale regionale e i comuni, al fine di assicurare l'intervento di squadre volontarie nell'ambito delle attività previste dal Piano di cui all'art. 20.

Art. 23

Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, con l'esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all'Agenzia forestale regionale.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 l'Agenzia forestale regionale può impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle Regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.

3. In attuazione di quanto indicato all'articolo 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 27

Programma annuale.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente capo la Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo.

2. Il Programma individua gli indirizzi operativi cui deve attenersi l'Agenzia forestale regionale nella predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione, con riferimento anche agli interventi da realizzare nell'ambito del patrimonio agro - forestale di proprietà pubblica di cui al capo terzo.

Art. 29

Programmi degli interventi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. L'Agenzia forestale regionale, entro il trenta settembre di ogni anno per l'anno successivo, presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il Programma degli interventi, redatti in conformità al Programma annuale di cui all'art. 27.
2. Nel Programma di cui al comma 1 possono essere ricompresi l'acquisto di macchine ed attrezzature e il ripristino o la costruzione di immobili funzionali allo svolgimento dei compiti e delle attività dell'Agenzia forestale regionale.

Art. 30**Progetti speciali.**

1. La Regione può affidare all'Agenzia forestale regionale la predisposizione e la realizzazione di progetti speciali, attinenti agli obiettivi e le azioni del piano forestale regionale di cui all'art. 26, previsti dalle normative statali e comunitarie.

Art. 31**Amministrazione e gestione del patrimonio agroforestale.**

1. L'amministrazione del patrimonio agroforestale di proprietà pubblica è svolta nel rispetto degli indirizzi del P.F.R.
2. La gestione viene effettuata sulla base di piani di gestione di durata minima decennale, redatti in conformità al P.F.R..
3. Gli enti pubblici devono destinare almeno il dieci per cento dei ricavi, al netto dei costi di intervento derivanti dalla gestione dei beni forestali di proprietà, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri boschi, iscrivendo tali somme nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato.

Art. 32**Sostegno e sostituzione.**

1. La Regione promuove la pianificazione per la gestione sostenibile delle risorse forestali definendo metodologie di elaborazione, controllo dell'applicazione e di riesame periodico dei piani di gestione forestale.
2. Il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese da soggetti privati è attuato nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria di settore, conformemente agli strumenti regionali applicativi approvati dalla Commissione europea.
3. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali l'Agenzia forestale regionale può sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi.

Art. 41**Finanziamento delle funzioni conferite*****In corso di definizione*****Art. 45****Finanziamento degli interventi delegati in attuazione del Piano forestale regionale.**

1. I programmi di cui all'art. 29 sono finanziati dal fondo per gli interventi delle Comunità montane, istituito con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, e collocato nella unità previsionale di base 7.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" del bilancio regionale di previsione 2001.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**L.R. 23-12-2004, n. 30****Norme in materia di bonifica.**

Testo coordinato

Art. 3

Modifica degli ambiti territoriali.

1. Gli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica di cui all'articolo 2 possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
2. Le proposte della Giunta regionale, sono preadottate dalla stessa e trasmesse alle province e ai comuni competenti per territorio, nonché ai consorzi di bonifica, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
3. La Giunta regionale, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, adotta la proposta di modifica della delimitazione territoriale e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. La deliberazione di approvazione del Consiglio regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR. La cartografia relativa è depositata presso la struttura regionale competente, le province e i comuni competenti per territorio, nonché presso la sede del consorzio interessato.
5. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4

Enti competenti.

1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del R.D. n. 215/1933 e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, senza soluzione di continuità, le funzioni in materia di bonifica di cui all'articolo 12, nei comprensori di riferimento.
2. Nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica le funzioni relative, compresa l'emissione dei ruoli per il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale.
3. (abrogato)

Art. 6

Opere a carico pubblico.

1. Gli interventi di cui all'articolo 5 sono affidati ai consorzi di bonifica o all'Agenzia forestale regionale, ai sensi dell'articolo 4, e dichiarati di preminente interesse regionale dal programma regionale di cui all'articolo 8 o con deliberazione della Giunta regionale. Le opere relative sono classificate come pubbliche.
2. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei consorzi di bonifica o dell'Agenzia forestale regionale e dichiarati di preminente interesse regionale con il programma regionale di cui all'articolo 8, o con deliberazione della Giunta regionale, ovvero

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dichiarati di preminente interesse nazionale, sono a totale carico pubblico. Per gli stessi vale quanto previsto all'articolo 9, comma 3.

Art. 8

Programma regionale per la bonifica.

1. La Giunta regionale predispone il programma regionale pluriennale per la bonifica, di seguito denominato «programma pluriennale», nel rispetto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel documento annuale di programmazione - DAP, nonché delle indicazioni del piano urbanistico territoriale - PUT, dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dei piani di tutela delle acque e del progetto di gestione degli impianti, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
2. Il programma pluriennale ha come finalità contenere il rischio idraulico, difendere il suolo e le infrastrutture produttive, promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e territorio, conseguire il risparmio idrico in agricoltura e la valorizzazione delle risorse suolo e acqua, assicurare l'organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e di miglioramento fondiario.
3. Il programma pluriennale, in particolare:
 - a) stabilisce in via generale gli interventi e le azioni degli enti locali territoriali considerate di preminente interesse regionale, già individuate nei piani di bacino e di tutela delle acque e nella programmazione regionale, da affidare ai consorzi di bonifica o all'Agenzia forestale regionale, ai sensi dell'articolo 4;
 - b) individua, in mancanza dei piani di bacino e dei piani di tutela delle acque, gli indirizzi di programmazione del bacino per ciascun comprensorio di bonifica;
 - c) indica le linee-guida degli interventi e delle opere da realizzare attraverso i piani di bonifica.
4. La proposta di programma pluriennale è preadottata dalla Giunta regionale ai fini della partecipazione istituzionale e sociale, come prevista dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
5. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale propone il programma pluriennale al Consiglio regionale per l'approvazione, allegando la documentazione inerente la partecipazione istituzionale e sociale.
6. Il programma pluriennale ha durata decennale e può essere soggetto a verifica triennale su richiesta di almeno uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a). Esso continua comunque ad applicarsi fino all'approvazione del programma successivo.

Art. 9

Piano di bonifica, tutela e valorizzazione.

1. Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato «piano di bonifica», individua le singole azioni e gli interventi di bonifica in ciascuno dei comprensori di cui all'articolo 2.
2. Per ciascun intervento il piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità e il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. Esso individua altresì le opere di competenza privata, ai sensi dell'articolo 7, e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Gli interventi pubblici compresi nel piano di bonifica sono considerati e dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai fini espropriativi.

4. La proposta di piano di bonifica è predisposta e deliberata da ciascun consorzio di bonifica, o dall'Agenzia forestale regionale negli ambiti territoriali nei quali il consorzio non è costituito, nel rispetto del programma pluriennale di cui all'articolo 8 e del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP.

5. (abrogato)

6. Laddove esistono i consorzi di bonifica, la proposta di piano di bonifica è trasmessa ai comuni ricadenti nel comprensorio ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole.

7. La proposta di piano di bonifica è trasmessa alla Giunta regionale, che provvede alla sua adozione.

8. Il piano di bonifica adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di bonifica per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, negli albi dei comuni interessati e dei consorzi di bonifica, anche con pubblici manifesti da affiggere a cura dei consorzi stessi. Entro lo stesso termine la Giunta regionale attiva la partecipazione pubblica sull'atto. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro i quarantacinque giorni successivi, procede all'esame delle osservazioni, all'approvazione del piano di bonifica e alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9. I piani di bonifica possono essere aggiornati con le procedure di cui al presente articolo, anche su richiesta dei consorzi di bonifica interessati.

Art. 10**Finanziamento.**

1. La Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica e all'Agenzia forestale regionale per la predisposizione dei piani di bonifica, nonché contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 19.

2. I fondi necessari alla realizzazione delle opere ricomprese nei piani di bonifica sono reperiti attraverso:

a) i contributi dei privati di cui all'articolo 7;

b) i finanziamenti della Regione di cui all'articolo 6;

c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate;

d) i contributi regionali derivanti dalla concessione e dall'uso del demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 87 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) i finanziamenti della Regione, delle autorità di bacino, delle province e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 12;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

f) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell'ambito dei fondi dell'Unione europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano interventi previsti dall'articolo 5;

g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all'articolo 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato.

3. La Regione può concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 7, comma 5 attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi, in forma attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni creditizie.

Art. 12**Funzioni.**

1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:

a) predisposizione e deliberazione della proposta di piano di bonifica e dei piani triennali di attuazione;

b) predisposizione e adozione del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza;

c) approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base del piano di classifica;

d) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 6;

e) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, se affidata dai privati stessi;

f) predisposizione e attuazione dei piani di riordino fondiario;

g) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;

h) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, degli impianti per la utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, degli acquedotti rurali e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;

i) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'articolo 27 della L. n. 36/1994;

j) predisposizione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;

k) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

l) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.

2. La progettazione e la realizzazione di azioni e attività che rientrano tra quelle di cui all'articolo 5 sono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei piani di bacino, di cui all'articolo 31

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della L. n. 183/1989 e sono affidate ai consorzi di bonifica o all'Agenzia forestale regionale, ai sensi dell'articolo 4.

3. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capi I e II del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono al rilascio delle concessioni e delle licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del R.D. n. 215/1933.

4. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica o all'Agenzia forestale regionale la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei piani di bacino di cui all'articolo 3 della L. n. 183/1989, dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima legge.

5. Le province e i comuni, possono affidare ai consorzi di bonifica o all'Agenzia forestale regionale, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.

Art. 14

Assemblea dei consorziati.

1. L'Assemblea è divisa in due sezioni elettorali:

a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extra-agricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso;

b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica, o loro delegati.

2. La prima sezione è suddivisa in fasce di contribuenza ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. La Regione adotta norme regolamentari al fine di disciplinare le fasce di contribuenza, le modalità e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, è composto di nove membri, di cui sette eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea e due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale.

2. I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell'incarico sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuenza.

Art. 19

Piano di classifica.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche e private di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
2. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, prima dell'adozione da parte dei consorzi di bonifica, sono trasmessi alle province e ai comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole. Il piano e il relativo perimetro di contribuenza, una volta adottati dal consorzio, sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. Il consorzio di bonifica provvede alla pubblicazione, negli albi consortili e negli albi pretori dei comuni interessati, del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza. Il consorzio provvede a dare preventiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale carico pubblico, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1.
5. I consorzi di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno, approvano il piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili di cui al comma 1. Il contributo ha natura di onere reale, ed è esigibile dai consorzi a norma dell'articolo 21 del R.D. n. 215/1933.
6. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i consorzi di bonifica e l'Agenzia forestale regionale, con riferimento alle opere la cui realizzazione va loro affidata in concessione, sono individuati quali titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

Art. 22**Concertazione e accordi di programma.**


1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I consorzi di bonifica possono stipulare intese e convenzioni con le province e i comuni competenti per territorio, nonché con gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali - ATO, costituiti a norma della L. n. 36/1994, per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere, sino a un importo massimo di cinquecentomila euro e per il conseguimento di obiettivi comuni.
3. In caso di scarsità di risorse idriche, ai fini del riparto tra i diversi usi di acqua invasata a scopi plurimi, la Regione promuove accordi di programma per un equo riparto, tra usi diversi e comprensori, che tenga conto di quanto disposto dall'articolo 28 della L. n. 36/1994.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 24****Informazione e trasparenza.**

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale.
2. I consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei comuni e delle province e ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.
3. I consorzi di bonifica garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 e dal regolamento consortile.
4. I consorzi si avvalgono di personale proprio assunto attraverso procedure selettive pubbliche.

Art. 27**Norme transitorie e di prima applicazione.**

1. In sede di prima applicazione il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'approvazione del programma pluriennale di cui al comma 1 e dei relativi piani di bonifica, gli interventi di bonifica sono approvati dalla Giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai consorzi di bonifica o dall'Agenzia forestale regionale.
- 2-bis. I Consorzi di bonifica, entro 120 giorni dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, provvedono ad adeguare i loro Statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili.
6. Fino all'approvazione dei nuovi statuti i consorzi continuano ad operare sulla base delle norme statutarie vigenti alla data di approvazione della presente legge.
7. I Consorzi di bonifica indicano le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro 120 giorni dalla data di approvazione degli Statuti da parte della Regione.
8. Gli organi consortili in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono in carica sino all'elezione di cui al comma 7.
9. Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica di cui al comma 3, i consorzi di bonifica adottano un piano provvisorio di riparto della contribuzione, nel rispetto di quanto previsto dal capo II del titolo IV.
10. Fino all'approvazione del piano di classifica i soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue depurate sono tenuti a corrispondere i contributi previsti a loro carico dal piano di riparto provvisorio di cui al comma 9.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DDL "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle Comunità Montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative". Preadozione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li

6.12.2010

IL DIRETTORE



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: DDL "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle Comunità Montane e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative". Preadozione.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 06/12/2010

Assessore Franco Tomassoni

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 06/12/2010

Assessore Franco Tomassoni

Perugia, li 21 DIC. 2010
Per copia conforme
all'originale.

